

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 3 "GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. 229 DEL 22 FEB. 2010

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUS E DI ATTIVITA' DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. – APPROVAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo n°81/2008, così detto Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, detta disposizioni per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è definito dal sopracitato D.Lgs. "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro";
- In particolare gli articoli 47, 48, 49 e 50 dello stesso D.Lgs. demandano alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione del Rappresentante per la sicurezza nonché del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni del caso;

Considerata pertanto la necessità, di prevedere uno strumento di lavoro idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati nella citata normativa, nonché di adempimento ai propri doveri istituzionali nel rispetto del dettato legislativo;

Visto il "Regolamento in materia di status e di attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza " ;

Precisato che, in merito, si è conclusa la procedura di consultazione con le OO.SS. Aziendali come risulta dai verbali degli incontri con R.S.U. - OO.SS. CGIL, CISL, UIL, NURSING UP e FIALS del 29/12/2009 ;

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;



DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento in materia di status e di attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Complesse e Semplici in cui si articola l’organizzazione aziendale;
3. Di dare atto che il presente provvedimento, composto da n° 2 pagine e di un allegato di n° 4 pagine, non comporta alcun onere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Renata CANINI)

Renata Canini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco DAMONTE PRIOLI)

Marco Damonte Prioli

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giovanni Bruno)

Giovanni Bruno

IL DIRETTORE
S.C. Organizzazione e Sviluppo Processi Amministrativi
(Dott. Stefano Pesce)

Stefano Pesce

Visto per regolarità contabile
IL DIRETTORE
Struttura Complessa Bilancio e Contabilità
(Ragioniera Mariangela CANEPA)

Publicata all'Albo dal	23 FEB.	2010
sino al	9 MAR.	2010
Il Responsabile		
<i>Mariangela Canepa</i>		

A.S.L. n. 3 GENOVESE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUS E DI ATTIVITA' DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

ARTICOLO 1

Numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza

Ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08, il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (successivamente denominati R.L.S.) è individuato in 15 unità, così suddivisi:

n. 6 designati dalla R.S.U;

n. 6 designati delle sigle in oggi firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del Comparto Sanità (quadriennio normativo), nella quota di uno per sigla. In assenza di designazioni di parte di una o più Organizzazioni Sindacali firmatarie, i componenti mancanti dovranno essere designati dalla RSU;

n. 3 di cui due designati dalle OO.SS. rappresentative della dirigenza medica e veterinaria ed uno designato dalle rappresentative della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa;

I R.L.S. hanno mandato triennale, sono ridesignabili e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi R.L.S.

ARTICOLO 2

Designazione o Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

I RLS sono designati, nei numeri dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 1.

In carenza di designazione, di almeno il 50% più uno dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dai soggetti aventi titolo entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si procederà alla elezione a suffragio universale diretto e con voto segreto da tutti i dipendenti a tempo indeterminato, in numero di 12 per il Comparto, di 2 rappresentanti per la Dirigenza Medica e Veterinaria e di 1 per la Dirigenza S.P.T.A..

ARTICOLO 3

Attribuzioni dei R.L.S.

Le attribuzioni dei R.L.S. sono quelle previste dall'Articolo 50 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e dai contratti di lavoro laddove applicabili.

Nell'esclusivo ambito degli obiettivi fissati dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in particolare:



-deve essere garantito il diritto di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al Responsabile della Struttura, per assumere dai lavoratori, dai preposti e dai dirigenti tutte le informazioni attinenti alle attività svolte, alle misure di prevenzione e sicurezza adottate, all'attività di formazione e di informazione predisposta;

- i R.L.S. sono invitati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione a partecipare, con il Medico Competente alle visite programmate nei luoghi di lavoro;

-devono essere informati sull'esito dei sopralluoghi effettuati nelle varie strutture dell'Azienda dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

- i R.L.S. devono essere consultati nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa che abbia come oggetto le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza che devono essere illustrati alla prima riunione periodica utile di cui all'articolo 8.

L'Azienda e le parti sindacali si impegnano reciprocamente a far pervenire periodicamente ai R.L.S. le informazioni che coinvolgono la sicurezza, i programmi di formazione del personale e l'attuazione delle misure in materia di igiene e sicurezza.

L'Azienda si impegna altresì a far pervenire tempestivamente ai R.L.S. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, di sicurezza, di prevenzione e di igiene.

I R.L.S. hanno diritto di accesso al documento di valutazione del rischio, al registro infortuni sul lavoro, nonché alla documentazione relativa alle situazioni di esposizione ai rischi rilevanti.

Alle specifiche richieste effettuate in forma scritta dai R.L.S., l'Azienda è tenuta a rispondere il più sollecitamente possibile e comunque non oltre 30 giorni.

I R.L.S. possono promuovere e partecipare all'opera di sensibilizzazione dei lavoratori al "sistema per la sicurezza", contribuendo a diffondere quanto ritenuto utile circa la sicurezza, la salute, la prevenzione e l'igiene sul lavoro in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione cui spetta l'onere della informazione e della formazione dei lavoratori.

ARTICOLO 4

Obblighi dei R.L.S.

I R.L.S. devono avvertire per iscritto il Direttore Generale dell'Azienda, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nonché i responsabili delle strutture aziendali interessate, dei rischi individuati nel corso delle visite ai luoghi di Lavoro.

I R.L.S. devono collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Azienda, e con i servizi competenti in materia di sicurezza, di prevenzione, di protezione e di igiene nei luoghi di lavoro, per il raggiungimento degli scopi previsti dalla normativa e di quanto stabilito dalle norme contrattuali.

I R.L.S. nell'esercizio del loro mandato sono tenuti a garantire discrezione e riservatezza sulle eventuali informazioni individuali di carattere riservato di cui venissero a conoscenza.



I R.L.S. sono in particolare tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi aziendale e nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

ARTICOLO 5

Mezzi e strumenti per l'esercizio delle funzioni dei R.L.S.

Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni dei R.L.S., l'Azienda mette a disposizione, a seguito di richiesta, un locale idoneo per le sedute ordinarie.

Al fine di garantire la diffusione delle informazioni ai lavoratori, l'Azienda garantisce ai R.L.S., l'uso gratuito di un indirizzo di posta interna, anche elettronica e di una sezione del sito WEB aziendale.

L'Azienda fornisce - previa motivata richiesta scritta - ai R.L.S. il materiale di cancelleria necessario all'espletamento delle loro funzioni.

L'Azienda garantisce altresì la copertura finanziaria per la partecipazione ad iniziative, a convegni ed a congressi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, favorenti i processi di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 6

Permessi

Per lo svolgimento delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008 i R.L.S. utilizzano appositi permessi retribuiti orari fino ad un massimo di 40 ore annue individuali.

Ai R.L.S. sono garantiti, nelle ore di permesso, gli stessi trattamenti economici e normativi collegati all'effettiva presenza in servizio, ivi comprese le varie indennità.

ARTICOLO 7

Formazione specifica ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

L'Azienda si fa carico di fornire una formazione annuale, che dovrà almeno riguardare i seguenti argomenti:

- 1) gli aggiornamenti normativi;
- 2) l'evoluzione dei rischi esistenti;
- 3) l'insorgenza di nuovi rischi;
- 4) la disponibilità di nuovi dispositivi di protezione;
- 5) le metodologie di comunicazione.



Il primo anno sarà organizzato dall'Azienda un percorso formativo di 40 ore, negli anni successivi l'aggiornamento formativo sarà di almeno 16 ore.

ARTICOLO 8

Riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi

L'Azienda, mediante il Servizio Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno la riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi. Le riunioni devono essere convocate con almeno 5 giorni di preavviso e con ordine del giorno scritto. Tali comunicazioni dovranno essere supportate da materiale informativo.

I R.L.S., a maggioranza, possono richiedere la convocazione di riunioni straordinarie in caso di motivate situazioni di rischio o di variazioni di condizioni di lavoro.

Della riunione sarà redatto apposito verbale che sarà tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

ARTICOLO 9

Garanzie e tutele dei R.L.S.

I R.L.S. non possono subire alcun pregiudizio, discriminazione, pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali, così come stabilito all'articolo 50, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Non vi deve essere particolare pregiudizio per quanto riguarda il sistema valutativo, l'accesso alle risorse del salario accessorio, la partecipazione ai progetti incentivanti, la progressione orizzontale e verticale.

ARTICOLO 10

Norma finale

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere nuovamente concordate tra le parti, che si impegnano ad incontrarsi entro 15 giorni dalla data di richiesta di una delle due per l'esame congiunto.